

Funzioni e attività oggetto della verifica della funzione fondamentale “Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”

1. Attività in materia di pianificazione di protezione civile:
 - a) predisposizione dei singoli piani di protezione civile dei comuni che hanno conferito la funzione all'unione. L'unione deve dimostrare di aver svolto le attività di predisposizione dei singoli piani e di aver terminato tali attività con la trasmissione dei piani ai singoli comuni ai fini della successiva adozione da parte delle relative Giunte comunali. Nel caso di adesione all'unione di un nuovo comune l'attività di cui al presente punto è richiesta decorsi sei mesi dall'avvio dell'esercizio della funzione di protezione civile per il nuovo comune aderente;
 - b) predisposizione e adozione da parte del Consiglio dell'unione della “Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata”, concordata tra i comuni partecipanti. Nel caso di variazioni (in entrata o in uscita) dei comuni che hanno conferito la funzione all'unione è richiesta una revisione della presente sezione ed una conseguente nuova adozione decorsi sei mesi dall'avvenuta modifica della compagine associativa. Nella verifica successiva a quella in cui è stata accertata l'adozione della sezione ne è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio dell'unione;
 - c) attività di revisione periodica dei singoli piani comunali. Secondo quanto disposto dalla disciplina regionale vigente, l'unione deve dimostrare di aver svolto attività di revisione periodica dei singoli piani comunali e della “Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata” almeno decorsi tre anni dalla relativa approvazione. In tal caso è richiesto lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti a) e b).
2. Attività di Centro Situazioni (Ce.Si):
 - a) istituzione di un servizio di reperibilità H24 per le funzioni di protezione civile in forma associata, eventualmente anche integrato con altri servizi di reperibilità istituzionali di altre funzioni gestite in forma associata (es: polizia municipale);
 - b) gestione dell'acquisizione delle comunicazioni del sistema di allertamento meteo di cui al DPCM 27/02/2004 e dalle successive attività previste nelle disposizioni regionali, e in particolare nel contatto con i Sindaci e nel supporto relativamente all'attività di valutazione dello scenario in atto durante gli eventi, nonché nella gestione di altre comunicazioni di allertamento eventualmente previste per altri rischi presenti nel territorio di competenza;
 - c) ricezione, verifica e aggiornamento delle segnalazioni di criticità in atto o previste, al fine di mantenere un quadro costantemente aggiornato delle informazioni disponibili sulla situazione in atto, a supporto dei Sindaci.
3. Coordinamento dei primi soccorsi:
 - a) svolgimento di attività a supporto dei comuni nel coordinamento dei primi soccorsi, secondo quanto previsto dalla vigente pianificazione comunale di protezione civile. Ai fini della verifica la struttura regionale competente provvederà ad acquisire preventivamente d'ufficio presso il Settore Protezione Civile regionale informazioni circa il verificarsi di situazioni di emergenza nel periodo interessato dalla verifica. Nel caso vi siano state emergenze, l'unione deve dimostrare di aver svolto le attività a supporto dei comuni previste dal vigente piano di protezione civile comunale.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle vigenti discipline statali e regionali in materia di protezione civile, in particolare della deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 1° agosto 2022 e del decreto n. 19247 del 29 settembre 2022.